

**COMUNE DI BEVAGNA**  
**Provincia di Perugia**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 4**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 1 DEL 17-01-2024**

<b>Oggetto: INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE E RAMI PERICOLANTI, INSTABILI O CHE SI PROTENDONO SULLE STRADE PUBBLICHE</b>
--

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- la viabilità pubblica e vicinale ad uso pubblico presenta una vegetazione arborea ed arbustiva, proveniente da terreni di proprietà privata, con estensioni di rami tali da ostruire la normale transitabilità della sagoma dei mezzi;
- le precipitazioni e le condizioni meteorologiche avverse aggravano la situazione e causano, di frequente, la caduta di rami che interessano la viabilità pubblica con a volte potenziale coinvolgimento dei cavi elettrici e telefonici;
- a seguito di sopralluogo degli uffici competenti si è riscontrata la presenza diffusa di rami provenienti dai terreni latitanti la viabilità tali da pregiudicare la normale transitabilità, così come la presenza di alberi instabili e che, tale situazione, in caso di nuove forti precipitazioni meteorologiche o la presenza di vento, determina un pericolo alle persone e cose, per cui risulta necessario intervenire tempestivamente;

**RAVVISATA** la necessità che i proprietari dei fondi confinanti con la viabilità di pubblico transito provvedano al taglio e alla asportazione radicale della vegetazione entro una fascia minima di tre metri in ossequio agli obblighi di cui all'art. 29 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, ed anche della regimazione delle acque in modo da evitare allagamenti o deflussi a getto sulla pubblica via;

**VISTI:**

- l'articolo 50 del D. L267/2000;
- il D. Lgs n. 285/1992: "Nuovo codice della strada" con particolare riferimento all'art. 29 che sanziona amministrativamente gli inadempimenti con una pena pecuniaria e con l'obbligo di ripristino ed alla rimozione;
- il vigente regolamento comunale di Polizia rurale;
- il regolamento regionale 17 dicembre 2002 ,n. 7 - Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 - "Norme di tutela forestale".

**ORDINA**

**a tutti i proprietari degli appezzamenti e dei fondi latitanti e confinanti con la viabilità di pubblico transito nell'intero territorio del comune di Bevagna**, a tutela dell'incolumità pubblica e della viabilità, di provvedere - **dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno e comunque ogni qualvolta se ne rappresenti la necessità e con l'assoluta urgenza** - all'esecuzione degli

interventi di:

- **asportazione delle ramaglie laterali,**
- **alla potatura ordinaria e straordinaria, nonché al taglio e alla asportazione degli alberi di alto fusto e delle relative ramaglie sottostanti e sovrastanti la strada, entro una fascia minima di 3,00 metri dall'estremità laterale del sedime viabile, fatta salvo l'abbattimento di piante in precarie condizioni statiche presenti anche al di fuori della fascia di cui in parola, attraverso la verifica di un professionista "agronomo", unico titolato alla valutazione dell'intervento da adottare;**
- **al taglio e alla asportazione di rovi e siepi entro una fascia minima di 1,50 metri dall'estremità laterale del sedime viabile;**
- **al fine di provvedere ad eliminare la situazione di pericolo ai fruitori della pubblica viabilità e garantire e tutelare la sicurezza stradale ad ottemperare alla corretta regimazione delle acque scolanti dai fondi al fine di evitare allagamenti e dissesti alla viabilità pubblica;**

### AVVERTE

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in merito alle competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini così recita: *"2. qualora per effetto di intemperie o di qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile...omissis....."*;
- che l'articolo 896 - Recisione di rami protesi e di radici del Codice Civile, così recita *"Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali..... omissis...."*;
- che vige il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusa, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- **che la presente ordinanza non esonera i proprietari dei terreni e aree confinanti con edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, sui quali insistono alberature o piante, a richiedere le necessarie autorizzazioni di cui ai regolamenti e norme vigenti in materia e quindi non è di per sé titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi;**
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto dalla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali sanzioni penali, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Si ricorda che è possibile richiedere al **Nucleo Carabinieri Forestali di Foligno**, con sede in via delle Crocerossine n. 3 e all'**Agenzia Forestale Regionale**, sede di Spoleto in via dei Filosofi n. 89, eventuali informazioni, ognuno per le proprie competenze.

Si comunica inoltre che per eventuali particolari situazioni dove non si è riusciti a trovare risposte esaustive nelle sedi riportate al punto precedente, gli interessati potranno comunque chiedere chiarimenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale per le competenze ad esso imputabili.

Scaduto il termine suddetto, nel caso in cui non fosse stato eseguito quanto ordinato, con le tempistiche indicate, il Comune di Bevagna provvederà direttamente all'intervento, con priorità alle situazioni di maggior rischio, addebitando le relative spese alle proprietà frontiste.

### **DISPONE**

- ✓ che ai trasgressori vengano applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge secondo il principio di specialità ex art. 9 legge 24/11/1981, n. 689;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio-on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e tramite pubblica affissione;
- ✓ di trasmettere copia della presente ordinanza a:
  - **NUCLEO CARABINIERI FORESTALI DI FOLIGNO**, Via delle Crocerossine, 3, 06034 Foligno PG;
  - **AGENZIA FORESTALE REGIONALE**, Via dei Filosofi, 89, 06049 Spoleto PG;
  - **COMANDO POLIZIA LOCALE** Corso Giacomo Matteotti, 60, 06031 Bevagna;
  - **CARABINIERI COMANDO STAZIONE** Via Salvo D'Acquisto, 2, 06031 Bevagna;
  - **SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA**, Via della Sinagoga, 2, 06123 Perugia.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL SINDACO**

*f.to Prof.ssa ANNARITA FALSACAPPA*